

L'ipotesi di CCNL AREA Funzioni Centrali 2016-2018 è irricevibile per i seguenti punti.

In tutto il documento viene utilizzata la dizione “dirigenti delle professionalità sanitarie” per i medici, veterinari, chimici, farmacisti, etc... invece di dirigenti medici e sanitari come nel SSN declassando e privando della dignità professionale i lavoratori medici etc... del Ministero della salute.

Infatti la dizione dirigenti delle professionalità sanitarie si applica ai laureati nelle discipline infermieristiche e tecniche (tecnici sanitari).

L'ipotesi di CCNL costituisce nei contenuti il “feto nato morto” della congiunzione tra gli istituti previsti dal contratto dei medici del SSN e le esigenze esclusive dell'amministrazione statale.

Vengono previsti infatti tutti gli istituti quali: orario settimanale (34 ore più 4 ore di formazione), pronta disponibilità, attività lavorativa prestata nei giorni festivi anche infrasettimanali, turnazioni anche in giornata festiva, feriale non lavorativa di almeno 12 ore...).

Tale schizofrenica potpourri di istituti risulta inapplicabile alla realtà lavorativa del Ministero della Salute e soprattutto negli uffici periferici laddove i dirigenti sanitari sono reperibili ogni giorno la notte e i giorni festivi in quanto fortemente sotto organico cosa che non verrà compensata nemmeno con le prossime assunzioni.

A tal proposito si evidenzia quanto l'assetto riveli ampia dissociazione già dalla terminologia utilizzata per definire le strutture periferiche, , declassando tali strutture ad “uffici periferici” non considerando che sono prettamente operative e indistinguibili dagli ambulatori del SSN in quanto i medici e i veterinari effettuano visite mediche, vaccinazioni etc...

Tale incongruente definizione trova la sua unica giustificazione nel dover per forza dimostrare che trattasi di lavoro amministrativo e quindi giustificare la assenza della retribuzione della indennità di esclusività del rapporto per i lavoratori medici e veterinari del Ministero della Salute.

Non si comprende quindi perché ci si debba equiparare al SSN solo per gli istituti e non per il riconoscimento economico (indennità di esclusività del rapporto).

Giova ricordare che attualmente la schizofrenica gestione ha portato alla coesistenza, nel Ministero della Salute. di medici comandati dal SSN il cui contratto prevede la indennità di cui sopra ma che non osservano l'orario di lavoro previsto nel SSN poiché il sistema di gestione delle presenze non è organizzato per calcolarne l'orario.

L'ipotesi di CCNL ricolloca i mal capitati ex dirigenti delle professionalità nell'ambito dei funzionari e non del dirigenza in quanto l'orario di lavoro non

consente la valutazione in base al raggiungimento degli obiettivi ma in base al carico di lavoro.

In nessun punto di tale contratto risulta chiaramente l'equiparazione della posizione fissa degli ex dirigenti delle professionalità sanitarie a quella dei dirigenti di seconda fascia a 12500 € lordo annuo.

In nessun punto del CCNL viene realizzata l'equiparazione economica contrattuale ai dirigenti del SSN.

Non vi è traccia della equiparazione della posizione fissa dei dirigenti medici e veterinari con quelle dei dirigenti chimici, farmacisti che attualmente hanno posizione fissa e variabile più alta per compensare l'indennità di specificità medica prevista nel SSN solo per i medici e i veterinari.

Invece si continua a elargire ai dirigenti chimici, farmacisti di seconda fascia l'assegno ad personam per compensare l'indennità di specificità medica.

Di fatto il contratto appare completamente sbilanciato a scapito degli ex dirigenti delle professionalità sanitarie in quanto costituisce un collage di tutte le istituzioni favorevoli solo ad una parte senza nessun riconoscimento per la parte soccombente.

Ci si riferisce:

alla mancanza della indennità di esclusività del rapporto che ovviamente nel SSN costituisce il presupposto per legare i destinatari a maggiori doveri rispetto ai destinatari del CCNL Funzioni Centrali privi di tale emolumento;

alla mancanza di apposita indennità per i chimici e farmacisti, senza compenso della indennità di specificità medica, solo per la categoria degli ex dirigenti delle professionalità sanitarie mentre avviene compensazione con con assegni ad personam per i dirigenti di seconda fascia chimici e farmacisti.

Si conclude rigettando tutto il contratto ritenendolo fortemente lesivo della dignità professionale dei dirigenti sanitari, in quanto in pejus rispetto al trattamento economico in fruizione e in quanto non applicabile alla realtà lavorativa del Ministero della Salute nonché impossibile da applicare retroattivamente agli anni 2016- 2018.

*Francesca Zaffino*